

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI
TORRE DE NEGRI. PERIODO 02/05/2023-01/05/2038.
CIG. ZC13A4FA3E**

UFFICIO TECNICO COMUNALE

TORRE DE NEGRI, aprile 2023

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero di Torre de Negri;

La concessione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi delle cappelle, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie cinerarie, ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, se richiesti, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi porta lampade, nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, compreso la fornitura dell'energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto si riferisce alla gestione del servizio per il **periodo 02/05/2023-01/05/2038 n. 15 anni**. Il concessionario prende in carico, dal 02.05.2023, gli impianti d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà accertarsi che gli stessi siano realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo. Il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tali impianti in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Torre de Negri alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare gli impianti in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

Alla scadenza della concessione tutto l'impianto fisso, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, passerà ipso facto in piena esclusiva proprietà ed in libero uso del Comune, senza che alla Ditta sia dovuto alcun compenso.

La concessione, alla scadenza del presente contratto, cesserà ipso facto senza bisogno di diffida o preavviso alcuno. Alla scadenza del contratto dovrà essere consegnato l'elenco aggiornato di tutti gli utenti con i vari importi agli stessi addebitati.

ARTICOLO 3 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il Canone annuo per lampada a base di gara viene stabilito in **Euro 13,00 lampada** (al 02.05.2023 n. 205 lampade per Euro 13,00 a lampada/anno). L'importo netto annuo della concessione ammonta quindi a **presunti 39.975,00** (205 x 13,00 x 15) **(2.665,00 annui)** complessivi, oltre iva. Con il corrispettivo l'aggiudicatario della concessione si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio.

ARTICOLO 4 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il canone di concessione di cui all'articolo 3, dovrà essere versato in unica rata entro il **30 Giugno di ogni anno**. Il mancato versamento nei termini stabiliti dal presente articolo comporta l'applicazione, oltre agli interessi legali, di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo tardivamente versato, ferma restando la facoltà del comune di risolvere il contratto secondo le formalità dell'art. 16 del presente capitolato ed incamerare la cauzione definitiva a copertura del mancato o ritardato versamento, della penale e del risarcimento dei danni e dei pregiudizi che possono derivare in dipendenza del precitato evento.

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura di gara informale utilizzando la procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come derogato ai sensi della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021, semplificazioni in materia di appalti

pubblici a seguito dell'emergenza da Covid_19, aggiudicando i lavori in oggetto con il criterio del maggior prezzo sul costo a lampada posto a base di gara.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario prende in carico dal 01.01.2022 l'impianto di illuminazione delle lampade votive del cimitero di Torre de Negri e dovrà:

1. Mantenere intestato il contatore elettrico la cui fornitura è attualmente intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio. L'onere del pagamento della fornitura dell'energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio;
2. curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, **con un intervento presso il cimitero almeno mensile**, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste nel contratto di abbonamento per gli utenti;
3. osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato;
4. servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
5. curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni;
6. provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
7. provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
8. assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, per gli adempimenti di cui sopra;
9. indicare su un apposito cartello affisso all'ingresso del Cimitero i recapiti telefonici cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci e/o altre informazioni;
10. effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;
11. effettuare una ricognizione iniziale delle utenze esistenti;
12. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del Concessionario, secondo il registro aggiornato delle utenze, in possesso e gestione del concessionario e dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a tenere aggiornato tale elenco delle utenze ed a consegnarne una copia completa al Comune.

Dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:

- Generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva;
- Nominativo del defunto dedicatario dell'utenza;
- individuazione del tipo e posizione della sepoltura;
- date di attivazione e scadenza dell'utenza.

E' fatto altresì obbligo al concessionario di tenere aggiornato tale elenco delle utenze, con le eventuali disdette, gli eventuali contratti risolti ed i nuovi allacciamenti; tale elenco dovrà essere fornito al Comune di Torre de Negri, in formato elettronico, entro il 30 aprile di ogni anno.

13. eseguire entro il primo anno della concessione i lavori elencati al successivo art. 7 del presente capitolato d'appalto.

ARTICOLO 7 – MIGLIORIE TECNICHE DA ESEGUIRE DURANTE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE

Il Concessionario, nei precedenti 10 anni di durata del servizio ha eseguito correttamente e nei termini stabiliti le migliorie agli impianti presenti nel cimitero di Torre de Negri. Nella durata della presente Concessione, dal 02.05.2023 al 01.05.2038 dovrà prevedere, qualora ci fosse la necessità e si presentassero emergenze, la posa e la sostituzione della stessa rete di tubazioni interrate nella parte vecchia del Cimitero di Torre de Negri dove ci sono le tombe a terra, previo consulto con il Tecnico Comunale per la posizione delle stesse. Prima di procedere all'esecuzione delle opere di cui sopra la Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, il progetto dei lavori che dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo norme CEE e prescrizioni C.E.I. e certificata ai sensi della ex Lege 46/1990 (dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore). Ultimati i lavori la ditta Concessionaria dovrà presentare una planimetria aggiornata con l'indicazione del posizionamento del nuovo impianto. L'amministrazione comunale attraverso i propri tecnici oppure personale esterno incaricato, si riserva la facoltà di verificare l'esecuzione di tutto quanto indicato ai punti da 1 a 5.

Migliorie da effettuare:

Fornitura ed installazione di un secondo motore di movimentazione da porre sull'anta sinistra del cancello di entrata attualmente motorizzato e temporizzato valutabile in **€ 1.050,00**, con carico della manutenzione ordinaria (salvo atti vandalici ed agenti atmosferici) valutabile in **€ 850,00 per tutta la durata del servizio**;

Fornitura e posa di numero 2 (due) plafoniere stagne da posizionarsi sui pilastri di entrata del Cimitero; valutabili complessivamente in € **210,00**;

Consumo di energie elettrica sarà a carico della ditta aggiudicataria, per tutta la durata della Concessione.

Fornitura, posa e conseguentemente del consumo di energia elettrica di nr.4 fari, di cui 3 posizionati sul Monumento Ai Caduti delle Guerre ed 1 per illuminare la Chiesetta del Cimitero e di una targa in ottone, intitolata al Caro scomparso Angelo Gerla a cui l'Amministrazione vuole intitolare l'ultimo corpo di loculi costruito.

ARTICOLO 8 – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE, NUOVI IMPIANTI O ESTENSIONI DELLA RETE

Per le migliorie agli impianti (diverse da quelle previste all'art. 7), per il rifacimento parziale degli stessi o perché danneggiati durante le esumazioni o per altre cause non imputabili alla concessionaria, per gli impianti del cimitero e per estensione di rete a seguito di eventuali ampliamenti interni o esterni all'attuale perimetro del Cimitero esistente, opere queste la cui attuazione dovesse rendersi necessaria a cura e spese a carico della concessionaria, l'Amministrazione Comunale:

a) durante la concessione adotterà i necessari provvedimenti atti a concedere alla concessionaria la possibilità di ammortizzare il conseguente onere economico che dovrà

addossarsi mediante l'aumento delle quote di canone annuo concordato con l'Amministrazione Comunale,

b) Prima di procedere alla esecuzione delle opere di cui sopra, la Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, per l'approvazione, a norma della legge 46/90:

b1) Il progetto;

b2) Il preventivo di spesa;

b3) La dimostrazione contabile preventiva dalla quale risultino i tempi occorrenti per ammortizzare l'onere economico.

Ad avvenuta attuazione dei lavori, la Ditta Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale:

b4) il consuntivo di spesa,

b5) la dimostrazione contabile consuntiva dalla quale risulti quanto indicato al punto b4).

ARTICOLO 9 – DEPOSITI CAUZIONALI

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune di Torre de Negri dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione, la Ditta, al momento della stipula è obbligata a costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva prima della stipula del "foglio patti e condizioni" è causa di decadenza dall'affidamento. Per quanto non previsto e non contrastante con il presente articolo, si applica l'art. 103 del D.Lgs 18.04.2016 n.50. La ditta aggiudicataria e altresì obbligata a predisporre adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata del contratto di servizio, per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, sia nei riguardi del personale, sia, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi, restando in ogni caso il Comune sollevato da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, ivi compresi i danni a cose o persone in dipendenza dell'espletamento delle prestazioni eseguite in base al presente capitolato. A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la concessione del servizio di illuminazione votiva svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita la cessione del presente contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione, anche parziale del servizio. Il verificarsi dell'evento, provocherà la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO E TARIFFE PER L'UTENZA

| Attività | Tariffe da applicare dal 02/05/2023 |
|---|--|
| Canone annuo per lampada, comprendente energia e manutenzione | €.13,00 + iva + spese di spedizione |
| Contributo di allacciamento per Cappella di famiglia, tomba, colombario e ossario | €. 24,00 + spese di spedizione + IVA. |

Tali tariffe rimarranno invariate per i 3 anni della concessione.

Al Comune il Concessionario verserà il canone annuo come risultante dall'offerta, **in unica rata entro il 30 Giugno di ogni anno**. Contestualmente al pagamento dovrà presentare l'elenco nominativo in formato elettronico degli utenti ed i loro indirizzi.

Di seguito sono indicate le modalità di fornitura del servizio:

- a) L'attivazione del servizio o la disdetta devono essere inoltrati direttamente alla Concessionaria, la quale provvederà ad emettere il bollettino relativo al contributo di allacciamento e al canone annuale valevole a tutto il 31 dicembre dell'anno in corso;
- b) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La Concessionaria curerà la manutenzione delle lampade e del portalampade e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto;
- c) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;
- d) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie;
- e) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'utente;
- f) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'utente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento. La Concessionaria e/o l'Ente si riservano la facoltà di sospendere la distribuzione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica, di durata fino a 15 giorni, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità ed a pretese di sorta.

ARTICOLO 12 – REVISIONE PERIODICA DELLE TARIFFE

Il canone di allacciamento, il contributo di allacciamento e il canone annuo come risultante dall'offerta, verranno revisionati ogni anno con l'indice Istat;

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Ditta appaltatrice e tenuta ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali ed ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna a:

- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;
- garantire nei confronti dei propri lavoratori, anche qualora soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi.

ARTICOLO 14 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario avrà diritto:

- a) personale non autorizzato dal concessionario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) il competente ufficio comunale si impegna ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti di cimiteri, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

ARTICOLO 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al concessionario, ovvero questo non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il concessionario stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a provvedere alla regolarizzazione dei servizi, assegnandogli all'uopo un congruo termine. Scaduto il termine prefissato senza che il concessionario abbia provveduto, il Comune potrà, con suo atto motivato, risolvere il contratto, previa fissazione di un termine non superiore a 8 giorni alla ditta concessionaria per le controdeduzioni, assicurando la prosecuzione della gestione a spese del concessionario sino al termine della concessione.

ARTICOLO 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Il comune si riserva la facoltà di promuovere l'immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenersi la cauzione definitiva prestata prima della stipulazione del contratto:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 3) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco in formato elettronico aggiornato degli utenti;
- 4) mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;

- 5) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
- 6) quando vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di concessione;
- 7) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- 8) per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Le eventuali gravi inadempienze di cui ai commi precedenti, comporteranno, altresì, l'acquisizione in via definitiva al Comune dell'impianto elettrico esistente, senza che nulla sia dovuto alla ditta aggiudicataria stessa; pertanto, con la risoluzione del contratto, il comune diviene proprietario degli impianti con facoltà di assicurare il servizio nei modi che riterrà più opportuni. Il comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, per fatto e colpa del concessionario, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, previa diffida al concessionario tramite lettera raccomandata a/r ad adempiere entro 15 giorni. Scaduto tale termine il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione e salva ogni altra azione per il risarcimento di danni eventualmente accertati.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, che sarà nella forma di atto pubblico, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta appaltatrice. Nelle more della stipula del contratto il concessionario è comunque obbligato ad espletare il servizio.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire, da parte del concessionario, solo ed esclusivamente per lo svolgimento del servizio stesso. Ne è vietata la diffusione e ogni qualsiasi uso diverso e non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.